

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 25.07.2003)

INDICE

INDICE.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Luogo delle adunanze consiliari.....	3
Articolo 3 – Funzioni rappresentative.....	3
Articolo 4 – Presidenza.....	3
Articolo 5 – Compiti e poteri del Presidente.....	4
TITOLO 2 – GRUPPI CONSILIARI, COMMISSIONI CONSILIARI E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.....	5
Articolo 6 – Costituzione dei Gruppi Consiliari	5
Articolo 7 – Conferenze dei capigruppo.....	5
Articolo 8 – Commissioni Consiliari.....	6
Articolo 9 – Costituzione di Commissioni speciali.....	6
Articolo 10 – Nomine e designazione di consiglieri comunali e rappresentanti del Comune.....	7
TITOLO 3 – DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	8
Articolo 11 – Diritti dei Consiglieri.....	8
Articolo 12 - Mozioni.....	8
Articolo 13 - Interpellanze.....	9
Articolo 14 – Interrogazioni in forma scritta.....	9
Articolo 15 – Interrogazioni in forma orale.....	10
TITOLO 4 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, ORDINE DEL GIORNO.....	11
Articolo 16 - Convocazione del Consiglio comunale.....	11
Articolo 17 – Definizione e distinzione delle sedute.....	11
Articolo 18 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.....	12
Articolo 19 – Modalità, termini, consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione .	12
Articolo 20 - Ordine del giorno.....	13
Articolo 21 - Deposito degli atti per la consultazione.....	14
Articolo 22 - Registrazioni audiovisive.....	14
TITOLO 5 -PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA.....	15
Articolo 23 - Disciplina delle adunanze.....	15
Articolo 24 - Persone ammesse nella sala del Consiglio e comportamento del pubblico.	15
Articolo 25 - Segreteria dell'adunanza.....	16
Articolo 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.....	16
TITOLO 6 - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.....	17
Articolo 27 - Dei posti e degli interventi.....	17
Articolo 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.....	17
Articolo 29 - Inizio dei lavori.....	17
Articolo 30 - Comportamento dei Consiglieri.....	18
Articolo 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.....	18
Articolo 32 - Fatto personale.....	18
Articolo 33 - Pregiudiziali e sospensive.....	18

Articolo 34 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.....	19
Articolo 35 - Adunanze aperte.....	19
Articolo 36 - Chiusura della discussione.....	19
Articolo 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.....	20
TITOLO 7 - DELLE VOTAZIONI.....	21
Articolo 38 - Sistemi di votazione.....	21
Articolo 39 - Ordine della discussione e della votazione.....	21
Articolo 40 - Annullamento e rinnovazione della votazione.....	22
Articolo 41 - Interventi nel corso della votazione.....	22
Articolo 42 - Mozioni d'ordine.....	22
Articolo 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.....	23
Articolo 44 - Dichiarazioni di voto.....	23
Articolo 45 - Computo della maggioranza.....	23
TITOLO 8 - DEI VERBALI DELLE SEDUTE.....	25
Articolo 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.....	25
Articolo 47 - Approvazione del verbale della seduta precedente.....	25
Articolo 48 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.....	26
TITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Articolo 49 - Interpretazione del regolamento.....	27
Articolo 50 - Pubblicità del regolamento.....	27
Articolo 51 - Diffusione del presente regolamento.....	27
Articolo 52 - Entrata in vigore.....	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione alle disposizioni normative attualmente vigenti.

Articolo 2 – Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Municipale, in Piazza Duca degli Abruzzi.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Articolo 3 – Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari ceremonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
2. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

Articolo 4 – Presidenza

La presidenza delle sedute del Consiglio comunale è assunta da un Consigliere eletto nella prima seduta consiliare, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti.

Non possono essere eletti il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia raggiunto la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello statuto e dei regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesive del prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo le disposizioni di legge, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 5 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) informa la propria azione a rigorosi criteri di imparzialità, a difesa delle prerogative dell'intero consesso e dei singoli Consiglieri;
- b) assicura un'adeguata e preventiva informazione a gruppi e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'organo consiliare;
- c) garantisce la partecipazione del Consiglio e dei singoli Consiglieri alle iniziative di rilievo per la vita cittadina.

Ha poteri di convocazione del consiglio comunale, sentito il Sindaco. Presiede, organizza e dirige i lavori del Consiglio, nel rispetto delle norme regolamentari e a garanzia delle regole democratiche, convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento.

Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio.

Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

TITOLO 2 – GRUPPI CONSILIARI, COMMISSIONI CONSILIARI E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Articolo 6 – Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il Consigliere che abbia riportato la maggior cifra elettorale individuale, per la minoranza il candidato alla carica di Sindaco che non sia risultato eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 7 – Conferenze dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o un suo sostituto. La conferenza si può avvalere della consulenza di funzionari comunali, su richiesta del Presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, a cura del segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.
7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capogrupo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Articolo 8 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, Commissioni consiliari:
 - a) consultive permanenti;
 - b) consultive straordinarie di studio;
 - c) di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. La presidenza delle Commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alle opposizioni.

Articolo 9 – Costituzione di Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per eseguire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Articolo 10 – Nomine e designazione di consiglieri comunali e rappresentanti del Comune.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Consiglio è competente sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

TITOLO 3 – DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 11 – Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l’attività del Comune e fare raccomandazioni. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. Ogni Consigliere ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti del Comune, che siano necessari all’espletamento del proprio mandato. Può inoltre prendere visione delle deliberazioni della Giunta Comunale di cui all’articolo 125 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, presso l’ufficio del segretario comunale, a semplice richiesta verbale.
5. Il rilascio di copia degli atti di cui al comma precedente è subordinato alla richiesta scritta, da soddisfare entro trenta giorni, che si riducono a cinque per le deliberazioni di cui all’articolo 125 sopra citato. Sono comunque fatte salve eventuali motivate cause di forza maggiore.

Articolo 12 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’amministrazione comunale sull’argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di quindici minuti e analogo tempo è concesso per la risposta; il presentatore dispone di ulteriori cinque minuti per l’eventuale replica.
4. I limiti di tempo indicati nel precedente comma possono essere aumentati dal Presidente in base all’importanza dell’argomento da trattare.

Articolo 13 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Articolo 14 – Interrogazioni in forma scritta

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni in forma scritta al Sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione può presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che si provveda entro venti giorni dalla data di presentazione;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga portata alla prima seduta Consiliare utile.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri; in tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovrà essere osservato il seguente ordine:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
7. Complessivamente ciascuno dispone di cinque minuti di tempo, restando la facoltà del Presidente, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare tempi più lunghi, in rapporto all'importanza dell'argomento, restanto fermo il limite massimo di quindici minuti.
8. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

Articolo 15 – Interrogazioni in forma orale

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni in forma orale al sindaco o agli assessori direttamente in Consiglio.
2. L'interrogato, dopo che il Sindaco ha accertato che l'interrogazione corrisponde a quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 14, provvede alla risposta immediata, ovvero chiede di rinviare la risposta alla successiva seduta consiliare. Qualora il Sindaco neghi l'interrogazione perché ritenuta non proponibile, il proponente può ripetere l'interrogazione ai sensi del precedente articolo 14.
3. Per la trattazione dell'interrogazione, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 14.

TITOLO 4 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, ORDINE DEL GIORNO

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - b) il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c) l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - d) il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - e) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno sei ore prima di quella fissata per la riunione.

Articolo 17 – Definizione e distinzione delle sedute

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete; in particolare:
 - a) **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
 - b) **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
 - c) **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. 9 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 6 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di ventiquattro ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di

seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge, lo statuto o i regolamenti richiedano particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

- d) **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula

Articolo 18 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Articolo 19 – Modalità, termini, consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione .

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:
 - a) per le **convocazioni ordinarie**, cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione;
 - b) per le **convocazioni straordinarie**, tre giorni prima di quello stabilito per la riunione;
 - c) le **convocazioni d'urgenza** e per gli **argomenti aggiuntivi urgenti** almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:
 - a) ai revisori dei conti;
 - b) ai responsabili dei servizi;
 - c) agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Articolo 20 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente, di concerto con il Sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del Sindaco;
 - b) le interrogazioni;
 - c) le mozioni;
 - d) le interpellanze;
 - e) l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - f) le proposte delle autorità governative;
 - g) le proposte dell'autorità regionale;
 - h) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - i) le proposte del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - j) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 18.

Articolo 21 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro quarantotto ore dall'inizio dell'inizio del Consiglio.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati e possono richiedere eventuale copia debitamente vistata dall'Ufficio di Segreteria.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Articolo 22 - Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO 5 -PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Articolo 23 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può intervenire nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Il Presidente non può disporre se non per motivi di estrema gravità e al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, l'allontanamento del Consigliere.

Articolo 24 - Persone ammesse nella sala del Consiglio e comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare

a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Articolo 25 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

Articolo 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiara aperta la seduta il Presidente designa 2 consiglieri alle funzioni di scrutatori - riconitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

TITOLO 6 - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 27 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Articolo 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta e venendo a mancare il numero legale nel corso della stessa, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, trascorsi i quali, dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.
5. Nel caso di dichiarazione di seduta deserta, i consiglieri dovranno essere riconvocati in seconda convocazione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16.

Articolo 29 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Articolo 30 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Articolo 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Articolo 32 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Articolo 33 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima

della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Articolo 34 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. L'eventuale assessore non Consigliere di cui all'art. 47, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Articolo 35 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Alle adunanze aperte partecipa il segretario comunale, che provvede alla verbalizzazione della discussione.
5. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Articolo 36 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di

diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Articolo 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 6 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

TITOLO 7 - DELLE VOTAZIONI

Articolo 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
7. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applicano le disposizioni del precedente articolo 10.

Articolo 39 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - a) discussione generale;
 - b) discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione suspensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

- c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Articolo 40 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, deve procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Articolo 41 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Articolo 42 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Articolo 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 44 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Articolo 45 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, si intende respinto ed è inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

TITOLO 8 - DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Articolo 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali si deve, infine, riportare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, le dichiarazioni contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume e le dichiarazioni di protesta contro i provvedimenti adottati dal Consiglio.
5. Qualora i consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire al segretario comunale prima che il Consigliere ne dia lettura al Consiglio.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale vengano riportate le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 47 - Approvazione del verbale della seduta precedente.

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato insieme agli atti della seduta a disposizione dei consiglieri, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
5. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Articolo 48 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare con immediatezza le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili dei servizi interessati, precisando se le deliberazioni sono state dichiarate immediatamente eseguibili. Contestualmente, rimette la documentazione al responsabile del servizio competente alla pubblicazione delle deliberazioni, il quale provvederà alla restituzione dei relativi fascicoli agli altri responsabili di servizio.
2. Lo stesso responsabile del servizio competente alla pubblicazione delle deliberazioni trasmetterà, entro tre giorni dalla loro pubblicazione, agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni stesse.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 50 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Articolo 51 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Articolo 52 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.